

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig. , assistente della Polizia di Stato presso la Questura di , è "attualmente soggetto a sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare" perché risultato positivo ad un test tossicologico (prelievo di un campione di urine del).

Con nota in data il suddetto ricorrente ha presentato una istanza di accesso al SOCS – Servizio Operativo di Sanità" al fine di acquisire "copia di tutti gli atti, accertamenti e provvedimenti in possesso e/o emessi e/o svolti da codesto Spett.le Ufficio direttamente o indirettamente inerenti all'A.S., ivi compresi i campioni delle urine oggetto di analisi e/o di conservazione, tutto ciò al fine di approntare in tempo utile gli opportuni rimedi di legge e del caso, siccome sopra evidenziato".

Come risulta dallo stesso ricorso, l'Amministrazione interessata ha accolto la suddetta istanza di accesso "invitando l'interessato a presentarsi al proprio Centro di Neurologia e Psicologia Medica (CNPM) in orario di ufficio".

Da quanto esposto nel ricorso, si evince che il sig. non sia però riuscito ad entrare in possesso "del risultato delle analisi svolte sul campione di urine".

Nello stesso ricorso si precisa, peraltro, che l'Amministrazione era disposta a consentire l'accesso anche dei risultati delle analisi , previo oscuramento dei dati riguardanti altri soggetti.

Il ricorrente ha comunque proposto ricorso a questo Commissione "in relazione al termine di legge per l'impugnazione del diniego espresso o tacito alla richiesta di accesso".

Nel ricorso si evidenzia un comportamento renitente da parte dell'Amministrazione e comunque si lamenta il diniego di "una porzione del campione di urine analizzato e conservato presso il Laboratorio di Analisi".

Diritto

L'Amministrazione sembra aver fornito quanto richiesto dal ricorrente con l'istanza di accesso in data

Ha, infatti, provveduto a consegnare al sig. "un fascicolo contenente documentazione relativa agli accertamenti svolti dal SOCS e dagli Uffici sottoposti in occasione della visita del ed atti prodromici e conseguenti ".

La stessa Amministrazione sembra poi essersi mostrata disponibile a consentire l'accesso anche dei risultati delle analisi , previo oscuramento dei dati riguardanti altri soggetti.

Allo stato, quindi, il ricorso è inammissibile perché l'Amministrazione ha provveduto a consegnare i documenti oggetto della richiesta di accesso.

Si precisa comunque, con riferimento alla competenza di questa Commissione, che, ai sensi dell'art.22, lett.) d, della legge 7 agosto 1990 n.241, si intende "per 'documento amministrativo', ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” : in altri termini, la legge si riferisce espressamente al contenuto di atti.

La richiesta di “una porzione del campione di urine analizzato e conservato presso il Laboratorio di Analisi” quindi non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina riguardante l’accesso ai documenti amministrativi.

Si evidenzia infine che, in ogni caso, la decisione di inammissibilità del presente ricorso “non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 8, del d.P.R. n.184 del 2006, qualora l’interessato ritenga che l’Amministrazione non abbia compiutamente adempiuto il dovere di consentire l’accesso a tutti i documenti richiesti, precisando quali siano i documenti tuttora non acquisiti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrenti:, via

Contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), direttore
dell'ufficio gestione pensioni –, piazza,

Fatto

Il sig., ha presentato in data, istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi al procedimento di revoca dell'assegno sociale n. al fine di potere presentare memorie ed osservazioni e difendere i propri diritti ed interessi giuridici.

Specifica, infatti, il sig. di avere inoltrato ricorso al competente Comitato provinciale dell'Inps affinché riesaminasse il provvedimento di revoca. Il ricorso innanzi il comitato provinciale è tuttora pendente.

Pertanto, al fine di interloquire con l'amministrazione e dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi previsti dalla legge, l'odierno ricorrente ha inviato l'istanza di accesso citata.

A seguito dello scadere del termine di trenta giorni senza che l'amministrazione abbia provveduto a rispondere, si è formato il silenzio rigetto.

Avverso il diniego tacito il sig. ha inviato, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, ricorso alla scrivente Commissione affinché ordinasse all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig. è, infatti, essendo destinatario diretto del provvedimento di revoca dell'assegno sociale n. e del successivo provvedimento di riesame, è titolare di un interesse ad accedere ai documenti tutelato e qualificato dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990. Infatti, lo scopo dell'accesso partecipativo è proprio quello di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa esercitata nel corso di un procedimento, al fine di consentire ai soggetti coinvolti nello stesso di potere intervenire.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Dott., con nota del – asserendo atteggiamenti persecutori nei suoi confronti da parte del Prefetto di - ha richiesto al Ministero dell'Interno, di potere avere copia della documentazione amministrativa (relazioni e valutazioni di carattere personale) concernente la sua persona, prodotta dal Prefetto ed inviata allo stesso Ministero, per poter provvedere alla propria difesa e alla tutela dei propri diritti economici, in sede giudiziaria, in particolare per poter rivendicare la corresponsione dell'indennità di risultato.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il Dott..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza di accesso formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia delle note richieste per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente: Mar., via

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Marche – Comando provinciale di

.....

Fatto

Il Mar., effettivo al Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di, il, e in riferimento alla nota del Comando dei Carabinieri di del, n., con la quale l'amministrazione informava il sig. che la richiesta di corresponsione degli interessi legali sugli importi anticipati per missioni, non poteva essere accolta, in quanto la liquidazione dei certificati di viaggio, avvenuta oltre il termine dei trenta giorni dall'esecuzione delle missioni, era stata giustificata dalla necessità di completare la documentazione amministrativa pervenuta, mediante l'acquisizione, dai Comandi competenti, di elementi sulle modalità di svolgimento delle stesse, ha chiesto di conoscere quali siano state le "necessità di completare la documentazione amministrativa", tutta la documentazione utilizzata per l'istruttoria ed il nominativo del responsabile del procedimento. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto che il diritto di accesso possa essere esercitato per via telematica.

L'amministrazione, con provvedimento del, ricevuto il, ha affermato che l'istanza non può essere accolta, dal momento che la stessa non ha ad oggetto documenti amministrativi (art. 22, comma 1, lett.d) della legge n. 241 del 1990), che le informazioni richieste sono state già rilasciate con la nota del, e, infine, che la richiesta sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990).

Avverso tale diniego il Mar., ha presentato ricorso in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il, ha ribadito quanto già affermato nel provvedimento di diniego del

Diritto

Con l'istanza del il ricorrente chiede di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, quali siano stati gli adempimenti che hanno indotto l'amministrazione a liquidare le spese di viaggio in ritardo, rispetto al termine di trenta giorni previsto, e la documentazione utilizzata per l'istruttoria.

Al riguardo si osserva che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d).

Ciò stante l'interesse a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento non è utilmente soddisfatto con lo strumento dell'accesso, dal momento che tale strumento è preordinato alla conoscenza di specifici "documenti amministrativi" e non semplici "informazioni"; ciò, ovviamente, fermo restando che la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento costituisce omissione di atto dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990.

Si ritiene, invece ammissibile la richiesta di accesso ai documenti utilizzati nel corso dell'istruttoria, anche al fine di verificare la giustificabilità del ritardo nella liquidazione dei certificati di viaggio; ed in particolare la richiesta che l'accesso possa essere esercitato anche in via telematica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita la Regione Carabinieri – Comando provinciale di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito della Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione sulla sua istanza di accesso del, volta ad ottenere copia della documentazione attestante l'importo del contributo e la data di accreditamento dello stesso dalla Regione al Centro Regionale Formazione professionale di, per poter definire una pratica di recupero credito nei confronti di quest'ultimo.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:Corte dei Conti

Fatto

Il signor, magistrato contabile in servizio presso la Sezione Giurisdizionale della per la, in data, ha formulato all'amministrazione centrale domanda di accesso informale per potere avere copia di una nota riportante la firma “.....”, la cui paternità sarebbe riconducibile all'ex Segretario Generale della, dott.

Tale nota non sarebbe protocollata e, a quanto asserisce il ricorrente, sarebbe custodita nel fascicolo amministrativo inerente l'iter procedurale attivato dallo stesso per ottenere un provvedimento di liquidazione di equo indennizzo nei confronti del Segretariato Generale della

Il ricorrente ha motivato la propria istanza sulla base della tutela dei propri diritti, considerando il contenuto della suddetta nota di carattere decisivo ai fini dell'adozione dell'atto finale concernente la procedura di liquidazione di equo indennizzo.

A fronte del silenzio dell'amministrazione, sempre in data, il signor ha presentato ricorso via e-mail alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere l'accesso richiesto.

Diritto

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione nello stesso giorno in cui ha formulato l'istanza di accesso, in via telematica, non avendo avuto un immediato riscontro da parte dell'amministrazione alla stessa.

Il signor non ha considerato il dettato dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, secondo cui “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”. Pertanto, l'amministrazione non può considerarsi inadempiente rispetto all'istanza formulata dall'odierno ricorrente avendo ancora a disposizione del tempo per soddisfarla, non essendosi formato il silenzio diniego sulla stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 GIUGNO 2007

Alla
Direzione
Via
.....

Oggetto: richiesta di parere in merito al rapporto tra diritto di accesso e tutela dei dati giudiziari.

Con nota del, la ha esposto alla scrivente Commissione, al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'articolo 11, D.P.R. n. 184/06, alcune perplessità in merito alla portata ermeneutica della locuzione contenuta nel comma 7, art. 24, l. n. 241/90, a tenore della quale l'accesso ai dati sensibili e/o giudiziari deve essere garantito "(...) nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (...)". In particolare chiede la sulla base di quali parametri effettuare il bilanciamento tra accesso e dati giudiziari e quali siano, in caso di prevalenza dell'accesso, le modalità di esercizio dello stesso con riferimento a documenti contenenti dati giudiziari.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue:

- il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso con riferimento all'ostensione di un documento contenente dati giudiziari, va valutato dal destinatario della richiesta di accesso tenendo in considerazione il rilievo che la documentazione richiesta assume rispetto alla tutela in sede processuale che il richiedente intende attivare. In altri termini, un documento è "strettamente indispensabile" qualora costituisca una prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, una volta effettuato il bilanciamento di interessi di cui sopra, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro il filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica

che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Roma, 11 giugno 2007

Ministero per le Riforme e L'Innovazione
nella Pubblica Amministrazione

c.a. Capo di Gabinetto
Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una spontanea aggregazione di cittadini alla documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo "Italia.it".

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Capo di Gabinetto del Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da una spontanea aggregazione di cittadini denominata ".....", che ha richiesto il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo ".....".

In particolare, gli istanti hanno chiesto che siano messi a disposizione su un sito istituzionale o prodotti all'indirizzo dell'aggregazione lo studio di fattibilità, gli atti di gara ed i susseguenti atti contrattuali posti in essere dall'amministrazione per l'affidamento del progetto, asserendo la tutela di un interesse collettivo alla conoscenza degli atti, a seguito di una petizione pubblica di un gruppo di sottoscrittori.

Il Ministero istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo alla suddetta aggregazione - quale ente esponenziale portatore di interessi suscettibili di tutela - di esercitare il richiesto accesso.

La giurisprudenza maggioritaria e l'opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745).

Nel caso di specie, e ancor meno nell'istanza di accesso presentata al Ministero, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “un interesse collettivo alla massima trasparenza” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, nascondendo e configurando, in realtà un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, che di seguito si riporta.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004, n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell'aggregazione spontanea denominata “.....”, dal momento che la semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

Roma, 11 giugno 2007

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con nota del, il Comune di, nella persona del Segretario Generale Dr. ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere ad alcuni dati concernenti le telefonate effettuate dagli uffici comunali.

In particolare, l'istanza del consigliere comunale è volta ad ottenere i tabulati delle telefonate effettuate tra il ed il l'indicazione della spesa telefonica sostenuta per i cellulari di servizio di ciascun componente della Giunta, per il portavoce del Sindaco e per ciascun dirigente negli ultimi sei anni.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità anche il buon andamento".

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso da dimostrare che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento, sia alla luce delle disposizioni dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

Per il Consiglio di Stato, infine, "l'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale".

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 11 giugno 2007